

Privacy: se il danno non è grave e non è serio, non esiste

18 Giugno 2021
Roberto Louhichi

Roberto

GDPR, danno, privacy

Privacy: se il danno non è grave e non è serio, non esiste

Un'altra ordinanza della Cassazione che ricorda come il danno "privacy" non possa essere in re ipsa, non bastando la mera violazione degli obblighi di legge da parte dei titolari e responsabili del trattamento.

La Cassazione ribadisce che il **danno non patrimoniale per l'illecito trattamento dei dati deve essere sufficientemente grave e serio affinché sia risarcibile.**

Con l'**ordinanza n. 16402 depositata il 10 giugno 2021**, la Cassazione è tornata a ribadire i noti principi di diritto in materia di risarcibilità del danno da illecito trattamento dei dati personali, che si riassumono nell'**escludere la sussistenza del danno in re ipsa**, ovvero sia per la semplice violazione degli obblighi imposti dalla normativa.

Sebbene la pronuncia si basi su **fatti anteriori all'entrata in vigore del GDPR, il principio di diritto si deve ritenere egualmente valido**, a maggior ragione se si considera che esistono casi recenti che ne dimostrano l'**osservanza in altri ordinamenti europei** (se ne parla in [questo articolo](#)).

Il caso è di quelli interessanti.

Tutto nasce dal ricorso al **Tribunale di Messina** da parte del Signor X – non me ne vogliano le lettrici, ma dall'utilizzo degli aggettivi al maschile nell'ordinanza la presunzione è quanto meno in buona fede – che **lamentava un illecito trattamento dei dati da parte di un Istituto di Investigazioni** che, con la collaborazione dell'INPS, era entrato in possesso di documentazione attestante la sua retribuzione dal 1999 al 2013, poi **comunicata al difensore di due imputati in un procedimento penale di cui il Signor X era parte**, ed infine **prodotta in giudizio**.

Il Tribunale di Messina, pur riscontrando che **le informazioni del Signor X eccedevano le finalità per le quali erano state raccolte in quanto relative ad epoche precedenti ai fatti oggetto del giudizio**, rigettava il ricorso per i seguenti motivi:

- **L'Istituto di Investigazioni non doveva ritenersi responsabile della violazione**, essendo eventualmente **compito del difensore degli imputati** nel procedimento penale, quale mandante dell'Istituto, **oscurare le parti con i dati eccedenti** prima della produzione in giudizio dei documenti;

- Il Signor X non aveva specificato quali conseguenze negative risultava aver patito per l'illecito trattamento dei dati lamentano. Il ricorrente si era infatti **limitato a sostenere di aver sofferto una seria sofferenza morale** derivante dal fatto che i dati relativi alla sua intera carriera lavorativa erano stati divulgati ai due imputati che gli avevano teso un agguato.

Questi due motivi diventavano il **centro del ricorso avanzato dal Signor X innanzi alla Cassazione**, che si è pronunciata come segue.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto che non potesse escludersi, nel caso di specie, una **responsabilità dell'Istituto di Investigazioni perché esso era ben consapevole delle finalità che la raccolta dei dati del ricorrente doveva perseguire**, ovverosia verificare che il Signor X vantasse un regolare porto d'armi, avendo infatti impiegato una pistola per difendersi dall'agguato ai suoi danni da parte degli imputati nel procedimento penale.

In altre parole, **l'Istituto non doveva a monte comunicare al legale degli imputati dati sovrabbondanti rispetto alle finalità perseguita** con le indagini difensive commissionategli.

Ciò nonostante, la **fondatezza di tale censura non è valsa ad accogliere il ricorso** poiché, conformemente a quanto statuito dal Tribunale, la Cassazione ha ritenuto che il **ricorrente non abbia provato il danno**.

Come si legge a pagina 8 dell'ordinanza, il ricorrente si era limitato a dedurre la violazione della normativa sul trattamento dei dati, **asserendo genericamente che l'illecita comunicazione gli avrebbe causato una generica sofferenza**.

Sul tema d'altronde la Cassazione è ormai chiara da anni: la mera violazione delle prescrizioni di legge non basta poiché è **necessaria una lesione che offenda in modo sensibile la portata effettiva del diritto** alla protezione dei dati personali, da accertarsi fattualmente in giudizio mediante verifica della **“gravità della lesione”** e **“serietà del danno”**.

Questo perché? per l'operare del **principio di tolleranza della lesione minima**, intrinseco all'articolo 2 della Costituzione.

Chiudo con una provocazione (la seconda).

Mettiamo che il trattamento illegittimo consista nello **spamming**, quando mai potranno esistere la gravità dell'offesa e la serietà del danno? Potrei ricevere 100 mail al giorno da parte dello stesso operatore senza aver espresso alcun consenso però, a patto che ciò mi arrechi sul serio un grave danno (in fondo basterebbe un “seleziona messaggi da leggere”, “cestino”...), non mi si potrebbe opporre che **avrei semplicemente potuto usare la funzione “blocca mittente” alla quinta mail indesiderata?** E che, in fondo, **il danno (se c'è) me lo sono andato a cercare**, quanto meno in cooperazione colposa.

Il problema c'è, e non è il solo. A noi riflessioni e possibili soluzioni!

L'ordinanza è consultabile [qui](#).

TAG: *privacy, GDPR, danno*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-

ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.